



**STATUTO**  
ALLEGATO "A"

---

**Casa di Riposo "Ospedale Civile"**  
Via Vittorio Emanuele II n. 73 – Fontanella (Bg)  
Tel. 0363/997788 – Fax 0363/989028  
E-Mail: [cdr.fontanella@tin.it](mailto:cdr.fontanella@tin.it) – [rsafontanella@libero.it](mailto:rsafontanella@libero.it)

**Fondazione "Domus E.D.E.R.A."**

# ***STATUTO***

*ART. 1 – ORIGINE*

*Dall'ispezione dei pochi documenti che si possiedono si rileva solo come verso la metà del secolo XVI alcune pie persone, mosse da sentimenti di umanità, lasciassero parte delle loro sostanze a sollievo dei poveri e degli infermi.*

*E' certo che fino all'anno 1808 non vi fu mai un locale apposito per accogliervi gli infermi, per cui fu d'uopo supporre che tali lasciti avessero per scopo di soccorrere gli infermi, mediante assistenza e somministrazione di medicinali al loro domicilio.*

*Lo statuto dell' "Ospedale Civile" fu approvato il 20 maggio 1880 dal Ministro Depretis per ordine di sua maestà Re Umberto I, ancora prima dell'avvento della Legge Crispi del 1890, regolatrice delle I.P.A.B.*

*La gestione dell'istituzione era affidata alla Congregazione di Carità, per poi essere trasferita all'Ente Comunale Assistenziale (E.C.A.).*

*Con Decreto firmato dal Re D'Italia, imperatore d'Etiopia, Vittorio Emanuele III e controfirmato da Benito Mussolini, in data 11 ottobre 1938, la gestione dell'Ente "Ospedale Civile" venne decentrata dall'E.C.A. e venne affidata ad un'Amministrazione unica composta da un Presidente e due membri, nominati dal Prefetto di Bergamo, e di altri due membri nominati dal Podestà di Fontanella.*

*Successivamente, con Decreto della Regione Lombardia n.6062 del 14/04/1987 a firma dell'Assessore Mario Fappani, la gestione dell' "Ospedale Civile" venne affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.*

*I Consiglieri venivano nominati dal Consiglio Comunale di Fontanella, il quale provvedeva anche alla nomina del Presidente scegliendolo tra i cinque membri nominati. L'Asilo Infantile del Comune di Fontanella venne istituito in epoca remotissima per iniziativa del Comune: in particolare, il primo documento rinvenuto è un testamento olografo datato 25 novembre 1917 con efficacia dal 06 maggio 1922 per cessione di usufrutto.*

*L'Asilo è stato eretto in ente morale con lo stesso Decreto di approvazione dello Statuto del 1938 a firma del Re D'Italia Vittorio Emanuele III controfirmato da Benito Mussolini.*

#### **ART. 2 - DENOMINAZIONE**

*Fondazione " Domus E.D.E.R.A. " :*

**ENTE. DIDATTICO. EDUCATIVO. RESIDENZIALE. ASSISTENZIALE.**

#### **ART. 3 - NATURA GIURIDICA**

*La Fondazione "Domus E.D.E.R.A." è costituita ai sensi dell'art.12 e seguenti del codice civile con sede legale in Fontanella ( Provincia di Bergamo) Via Vittorio Emanuele II n.73. Nei limiti posti dal presente Statuto e dalla normativa vigente, la Fondazione "Domus E.D.E.R.A." può costituire Associazioni o Fondazioni aventi scopi analoghi ed affini ai propri per un più efficiente perseguimento di specifiche finalità statutarie.*

#### **ART. 4 - SCOPI**

*La Fondazione non ha finalità di lucro, anche in vista della eventuale successiva*

*assegnazione della qualificazione di ONLUS, né limiti di durata.*

*La Fondazione ha sempre mantenuto nel tempo la missione istituzionale dei Benemeriti Fondatori:” ricovero, cura e trattamento degli anziani, nonché attività educativo-didattica del Comune di Fontanella”.*

*La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito dei servizi previsti dai piani sanitari e socio assistenziali nazionali della Regione Lombardia e ai sensi dell’art. 25 D.P.R. n.616/77, svolge altresì l’attività inerente alla sfera educativo-religiosa-didattica.*

*La Fondazione ha per scopi le seguenti attività:*

- *ospitare , assistere , curare le persone anziane con particolare riguardo a quelle in condizioni di non autosufficienza compatibili con il funzionamento della Fondazione;*
- *svolge attività assistenziale - sanitaria nelle forme più idonee a soddisfare le moderne esigenze fondamentali degli infermi, degli ammalati e delle persone bisognose;*
- *Attività educativo – didattica in armonia con l’obiettivo della formazione integrale del bambino nella sua individualità, in vista della maturazione della persona libera e responsabile, attraverso l’educazione ai principi della democrazia tenendo conto della religione cattolica dalla quale deriva la nostra cultura; la Fondazione riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola-genitori-insegnanti.*

*La Fondazione provvede a realizzare i suoi scopi con il reddito del proprio patrimonio; con le contribuzioni nazionali , regionali e di qualsiasi ente pubblico o privato; con le rette e le contribuzioni degli ospiti, delle famiglie dei bambini e dei beneficiari delle attività istituzionali; attraverso il sistema creditizio e con le attività finalizzate all’accrescimento delle rendite patrimoniali.*

*La Fondazione , inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà costruire, acquistare, alienare e permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali e culturali, nel rispetto del principio della salvaguardia del patrimonio.*

*Le modalità di funzionamento, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti interni.*

#### **ART. 5 - ORGANI**

- *Il Presidente*
- *Il Consiglio di Amministrazione*
- *Il Revisore dei Conti laddove il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno nominarlo.*

#### **ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri compreso il Presidente.*

*I cinque componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Comune di Fontanella secondo la normativa vigente e prescelti tra persone preferibilmente residenti in Fontanella che assicurino la propria disponibilità con spirito di servizio e che siano di specchiata moralità, con particolare attenzione all'opportunità della presenza in seno al Consiglio di Amministrazione del Parroco pro-tempore. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.*

*I Componenti del Consiglio di Amministrazione devono avere i requisiti di eleggibilità previsti dalla Legge ma non possono essere Consiglieri Comunali o dipendenti del Comune di Fontanella.*

*I consiglieri, ivi compreso il Presidente e il Vice Presidente, possono essere revocati in qualsiasi momento per subentrata incompatibilità, per gravi motivi o particolari necessità anche su motivata richiesta del Presidente e/o dei 2/3 del Consiglio di Amministrazione.*

*Il Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente rimane in carica per tutta la durata del mandato dell'Amministrazione Comunale di Fontanella che lo ha nominato e ogni componente può essere sempre rieleggibile.*

*Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Almeno due volte all'anno si riunisce per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 dei suoi membri.*

*Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.*

*Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere l'istituzione di Commissioni con poteri consultivi e propositivi. Il Consiglio potrà stabilire annualmente, in fase di stesura del bilancio di previsione, gli eventuali compensi da corrispondere per le cariche di Presidente e Consigliere che sono da equiparare agli emolumenti dei Consiglieri Comunali. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire entro 60 giorni ( sessanta) dalla scadenza del mandato o dall'insediamento dell'Amministrazione Comunale.*

#### **ART. 7 - DECADENZE**

*Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, possono essere dichiarati decaduti.*

*Detta decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.*

*Contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione richiederà all'organo competente la sostituzione del membro decaduto entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza.*

*La durata in carica dei membri sostituiti viene adeguata a quella del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 6.*

#### **ART. 8 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene sciolto nei casi e con le modalità previste dalla legge.*

#### **ART. 9 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo generale della Fondazione, ne approva i programmi e le direttive generali e ne controlla l'attuazione ed esercita competenze di ordine generale tranne quelle espressamente attribuite al Presidente.*

*In particolare il Consiglio ha competenze specifiche sui seguenti atti fondamentali:*

- 1) gli statuti ed i regolamenti della fondazione;*
- 2) i bilanci di previsione annuali e pluriennali;*
- 3) i rendiconti annuali;*
- 4) contributi e le iniziative di beneficenza-assistenza, educativo-culturale;*
- 5) le dotazioni organiche e le relative variazioni;*
- 6) le convenzioni e gli accordi di programma con altri enti, la costituzione e la modificazione di forme associative;*
- 7) la contrazione di mutui;*
- 8) gli acquisti, le permuta e le alienazioni immobiliari;*
- 9) la nomina del Revisore dei conti;*
- 10) l'elezione del Presidente e del Vicepresidente;*
- 11) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune e della Provincia o da esse dipendenti o controllati;*
- 12) la relazione annuale al Consiglio Comunale sull'andamento generale della Fondazione;*
- 13) la delega in parte dei suoi poteri, anche con procura "ad negocia", ad uno o più dei suoi membri, la nomina di procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e la consulenza di esperti e di professionisti.*

*Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio di amministrazione deve essere regolarmente istruita dagli uffici competenti.*

#### **ART. 10 - IL PRESIDENTE**

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal consiglio al proprio interno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, anche valutandone la disponibilità ad una assidua presenza. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti interni.*

*In particolare:*

- 1) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e controlla l'esecuzione delle sue delibere;*
- 2) svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio regolandone i lavori;*
- 3) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli*

- operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessante al campo di attività della Fondazione;*
- 4) formula proposte sulle materie poste all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;*
  - 5) rappresenta legalmente la Fondazione e cura i rapporti con gli altri enti ed altre autorità;*
  - 6) delega, a sua discrezione, ad uno o più consiglieri alcune competenze;*
  - 7) adotta i provvedimenti concernenti il personale, secondo i poteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti interni;*
  - 8) stipula i contratti in rappresentanza della Fondazione.*

#### *ART.11 - REVISORE DEI CONTI*

*L'eventuale revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.*

*Il revisore dei conti dura in carica tre anni , è rieleggibile e dovrà operare e possedere i requisiti come prescritti dalla legge D.Lgs. N.88 del 27/01/1992 e successive modifiche.*

*Il revisore contabile:*

- 1) esamina il bilancio di esercizio, redigendo una relazione;*
- 2) accerta e verifica il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione;*
- 3) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;*
- 4) riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dei controlli eseguiti.*

*Il revisore dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione indette per la discussione ed approvazione del bilancio.*

#### *ART. 12 - PERSONALE*

*La Fondazione ha un segretario, un responsabile sanitario e un responsabile didattico. Tutti i predetti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilirà i relativi compensi.*

*L'azione di quanti agiscono nella Fondazione deve essere ispirata al perseguimento degli scopi della Fondazione medesima, ponendo innanzi tutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli utenti senza distinzione di condizioni personali e sociali.*

#### *ART. 13 - PATRIMONIO*

*Il patrimonio della Fondazione è costituito dai suoi beni mobili ed immobili, dalle rendite e diritti, crediti e debiti, legati, censi, canoni, pesi ed obbligazioni, nelle forme e nei contenuti previsti dagli atti di acquisizione. E' cura del Consiglio di Amministrazione provvedere alla gestione oculata del patrimonio le cui operazioni debbono comunque essere finalizzate alla realizzazione degli scopi della Fondazione.*

*ART. 14 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO*

*Il patrimonio è destinato prevalentemente al soddisfacimento degli scopi statutari.*

*ART. 15 - LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO*

*La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.*

*La Fondazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre fondazioni del Comune di Fontanella non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.*

*ART. 16 - REVISIONE STATUTO*

*L'iniziativa di proporre la revisione statutaria, che non può essere contraria alle tavole di Fondazione, appartiene al Consiglio di Amministrazione, sentito parere dell'Amministrazione Comunale.*

*Le variazioni devono essere deliberate con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*

*ART. 17 - NORME DI RINVIO*

*Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari*

*ART. 18 - NORME TRANSITORIE*

*Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data del decreto di approvazione.*